

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

all'udienza del 03/02/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause riunite n. (omissis) e n. (omissis) tra le parti:

Attore: sig.ra (omissis) e sig.ra (omissis)
Convenuto: la Banca (omissis)

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La sig.ra (omissis), quale socia di (omissis) Snc, cancellata dal registro delle imprese, e la sig.ra (omissis), quale erede di (omissis), socio della predetta società, si dolgono dell'erroneo saldo dei conti correnti di corrispondenza n. (omissis) e n. (omissis) con apertura di credito infrattenti presso Banca (omissis) (già omissis) il primo dal 29 ottobre 2000 al 12 novembre 2002 e il secondo dal 14 agosto 2002 al 31 dicembre 2007.

Secondo la prospettazione di parte attrice, l'erroneità sarebbe dovuta all'applicazione di un tasso di interessi inglobante un'illegittima capitalizzazione trimestrale e superiore al tasso soglia, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'anticipazione delle date dei prelievi e al ritardo di quelle dei versamenti. Pertanto, le attrici chiedono che la Banca convenuta sia condannata alla restituzione delle somme corrispondenti ai saldi reali sui conti correnti n. (omissis) e n. (omissis).

La Banca convenuta si difende allegando la pariteticità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, l'espressa pattuizione degli interessi applicabili sul lato passivo e della commissione di massimo scoperto, l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali. Pertanto, la convenuta chiede il rigetto della domanda.

La domanda è infondata.

Il Tribunale condivide la tesi esposta dalla Banca convenuta nella comparsa in riassunzione in ordine al difetto di legittimazione attiva delle attrici in riassunzione.

Le SS.UU. n. 6070/2013, nella parte in cui distinguono, ai fini della successione in capo ai soci delle posizioni attive della società cancellata, tra diritti e pretese azionate in giudizio, mostrano di considerare irrilevante l'attività di postulazione del proprio diritto che normalmente compie chi invoca la tutela giurisdizionale, qualora l'inclusione in bilancio di tale posizione giuridica (sotto forma di posta attiva) "avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".

Tale sembra essere il caso di specie, dal momento che i crediti restitutori azionati in questa sede dovevano necessariamente passare, come in effetti poi è accaduto, attraverso un accertamento tecnico ai fini dell'affermazione della loro (eventuale) sussistenza, sia nell'an, sia nel quantum.

Dalla rinuncia della società segue il difetto di legittimazione attiva dei soci e dei loro aventi causa.

Si osserva, comunque, che nessun credito restitutorio per le attrici sarebbe in concreto ravvisabile.

Sentenza, Tribunale di Modena, dott. Paolo Siracusano, 03 febbraio 2016, n.250

La Ctu nominata, con percorso motivato e condivisibile, ha evidenziato che:

- 1) con riferimento al conto n.(omissis), non essendo stati rinvenuti documenti che attestino l'esistenza di fidi, peraltro non desumibili dai conti scalare disponibili, non è stato possibile calcolare il TEG così come definito dalle istruzioni della Banca d'Italia e, dunque, non è stato possibile accertare se le condizioni di costo praticate dalla Banca presentassero carattere usurario secondo le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia;
- 2) con riferimento al conto n.(omissis), il superamento del tasso soglia, calcolando la commissione di massimo scoperto, espressamente pattuita (nella misura del 0,825% e con la precisazione, quanto ai criteri, che sarà applicata "per l'intero trimestre solare e sul maggior saldo liquido"), è avvenuto solo nel terzo trimestre del 2002;
- 3) i calcoli della banca, applicando la capitalizzazione trimestrale, sono corretti.

Il Tribunale ritiene che:

- 1) la produzione di documenti attestanti l'esistenza di fidi rientrasse nell'onere probatorio di parte attrice che agisce in ripetizione, quindi l'impossibilità di calcolare il TEG in relazione al conto n. (omissis) non può non ricadere sulla parte onerata;
- 2) quanto al conto n.(omissis), le istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG, comprensive della commissione di massimo scoperto (agosto 2009), in quanto successive al D.M. 1/7/2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge n. 2/2009, valgano solo per i contratti stipulati successivamente o, al limite, per le fasi di rapporto successive alla loro redazione; pertanto deve essere recepita l'analisi peritale nella parte in cui calcola il TEG senza tenere conto della CMS, trattandosi di un conto chiuso già alla fine del 2007;
- 3) in relazione a entrambi i conti, debba essere recepito il calcolo della Ctu comprensivo della capitalizzazione trimestrale degli interessi validamente prevista, trattandosi di conti aperti in epoca successiva al giugno 2000, con identica periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, nonché dell'applicazione dei tassi e dei meccanismi di accredito/addebito contrattualmente previsti;
- 4) seppure il testo vigente dell'art. 120 TUB (introdotta dalla legge n. 147/2013), sembri escludere la produzione di interessi su interessi, vietando l'anatocismo nei rapporti bancari, lo svolgimento del rapporto in un segmento temporale "coperto" dalla delibera CICR 2000 radichi l'affidamento della Banca in ordine alla legittimità degli addebiti praticati, se conformi alle indicazioni impartite dalla nota delibera; si osserva che i rapporti per cui è causa si sono chiusi alla fine del 2007, e dunque non ha ragione di porsi il problema relativo all'ambito temporale di operatività della disciplina vigente, che investe, al limite, i rapporti sorti tra il 2000 e il 2013 ma ancora in essere dal 2014 in poi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014. Le spese di Ctu, liquidate come in atti, sono poste a definitivo carico solidale delle attrici.

P. Q. M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta le domande delle attrici;
- 2) condanna le stesse, in solido tra loro, a rifondere alla banca convenuta le spese dei due giudizi riuniti, liquidate in complessivi euro 9.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
- 3) spese di CTU a definitivo carico solidale delle attrici.

Il giudice
Paolo Siracusano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*